

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01)**

Apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa – opposizione - Reclamo ex art. 18 legge fall. - Indicazione di prove e documenti - Omissione - Inammissibilità di produzioni successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, l.fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, è stata cassata la decisione della corte d'appello che, nel rigettare il reclamo, non aveva autorizzato, in sede di udienza di discussione, il deposito di una relazione predisposta dalla reclamante, mentre aveva consentito il deposito da parte del curatore di scritti integranti di fatto una relazione contenente repliche a quella di cui la corte di merito aveva negato il deposito, così violando il principio del contraddittorio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345